MERCATI AGRO ALMAENTARU SIGILIA SUM Prot. n. 93 del 1004/65

## ACCORDO QUADRO

Tra

Mercati Agro-Alimentari Sicilia S.C.p.a. (di seguito indicata come "MAAS"), con sede legale in via Passo del Fico SP 70/I c/da Jungetto, Città di Catania, Cod. Fisc. 03762580821, P.IVA 02755810872

Ε

Europea Servizi Terminalistici S.r.l. (di seguito indicata come "EST"), con sede legale in Via Trapani n°1/d, Palermo 90141, C.F. 04819810823

#### Premesso che:

- 1. Il MAAS, che si sviluppa su una superficie di 390.000 mq di cui 49.000 mq edificata e che gode di una favorevole posizione geografica, ha come obiettivo primario lo sviluppo di rapporti commerciali con tutti i paesi del bacino del Mediterraneo, offrendo così una possibilità di rilancio dell'economia agricola locale. Tra le strutture presenti vi è una cella frigo che si estende su un'area di circa 6.000 mq;
- 2. EST svolge la propria attività nel settore dei containers e nel traffico ro/ro, disponendo di mezzi di sollevamento di alta capacità, che le consentono di eseguire operazioni anche su "colli eccezionali" (ad es. nelle torri eoliche)

## Si conviene quanto segue:

#### Disposizioni generali

#### Articolo 1 - Oggetto

Il presente contratto quadro ha per oggetto la realizzazione congiunta e coordinata di attività di formazione ed informazione a sostegno dei processi di internazionalizzazione della supply chain e dell'attività logistica distributiva delle imprese che operano nel settore dell'agro-alimentare anche attraverso la diffusione di modelli si sviluppo territoriale sotto forma di rete d'impresa tra istituzioni, soggetti proponenti e terze parti, con lo scopo di sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese coinvolte. Le parti si impegnano fin da ora ad operare in piena collaborazione e condivisione di dati, informazioni e conoscenze tecniche-scientifiche.

### <u>Articolo 2 – Durata</u>

L'accordo quadro entra in vigore 15/03/2015 e ha validità quadriennale

Il presente Accordo potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti.

Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.

A A

E' facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo.

La comunicazione di recesso deve avvenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salve le attività eventualmente in corso portando le medesime a compimento secondo i risultati ed obiettivi previsti.

# Articolo 3 - Responsabilità Scientifica

Responsabile scientifico designato dalle parti del presente accordo è il Prof. Marco Romano (incarico a titolo gratuito), Professore Associato di Logistica e Distribuzione Commerciale dell'Università degli Studi di Catania.

# Articolo 4 - Sicurezza delle informazioni

Le parti si impegnano a concordare reciprocamente e preventivamente il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza nel rispetto delle normative nazionali sulla sicurezza delle informazioni.

# Articolo 5 - Protezione dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 196/03 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), le Parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali che saranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente Accordo. Le Parti dichiarano che i dati forniti e qui riportati sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imutazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi della legge indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

# Articolo 6 - Risoluzione delle controversie

Le Parti concordano di voler concludere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per la risoluzione della controversia sarà nominato un collegio arbitrale. Nell'impossibilità di giungere ad una soluzione condivisa con le modalità sin qui riportate, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Catania.

Il presente Accordo consta di sei articoli e tre pagine, è redatto in lingua italiana ed è firmato in tre originali di uguale valore.

Europea Servizi Terminalisticks: I.I.

Ing. Rosario Cavallana